

# S T A T U T O

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### **Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita una Società Cooperativa denominata:

**VILLAGGIO SOS DI SARONNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

La Società ha sede in Saronno.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Articolo 2** - La Società aderisce a *SOS Villaggi dei Bambini ONLUS*, espressione di *SOS-Kinderdorf International*, di cui riconosce ed accetta lo Statuto e potrà aderire, con delibera dell'organo amministrativo, a Consorzi conformi ai concetti informativi ed ai principi etici che sono alla base dell'attività dei Villaggi SOS.

*La Cooperativa, tenuto conto della propria storia e delle finalità perseguite sin dalla propria costituzione, riconosce che:*

*l'Associazione Sos Villaggi dei Bambini Onlus, con sede in Trento via Hermann Gmeiner, 25 iscritta al n.41 del registro provinciale del volontariato della Provincia di Trento,*

*la Cooperativa Sociale denominata Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo - Nostra Signora d'Europa - Trento - ONLUS Società Cooperativa Sociale, costituita a ministero del notaio Franco Marchesoni in Trento con atto di repertorio n.55098 dell'11 dicembre 2004,*

*la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS - Ostuni Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS", costituita a ministero del notaio Felice del Genio in Brindisi con atto di repertorio n. 24630 del 28 aprile 2005,*

*la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS di Vicenza Onlus - Società Cooperativa Sociale", costituita a ministero del notaio Domenico Pulejo con atto di repertorio n. 56639 del 19 dicembre 2006,*

*la Cooperativa Sociale denominata "S.O.S. Villaggio del fanciullo Federico Pavesi Società Cooperativa Sociale - Onlus", costituita a ministero del notaio Francesco Maragliano in Milano con atto di repertorio n. 87276 del 15 dicembre 2004,*

*la Cooperativa Sociale denominata "Villaggio SOS di Roma - Società Cooperativa a responsabilità limitata", costituita dal notaio Domenico Sciumbata in Roma con atto di repertorio n. 12948 del 20 febbraio 1984,*

*la Società Cooperativa denominata "Villaggio SOS di Mantova Società Cooperativa Sociale - Onlus" costituita a ministero del notaio Luca Lubrano di Ricco in Mantova con atto di repertorio n. 46.745 del 17 marzo 2005, nonché le Cooperative ed Associazioni che aderiranno in futuro, sono tutte funzionali rispetto al perseguimento delle proprie finalità e*

*quindi, in una con l'Associazione, fanno parte della medesima unitaria struttura.*

### **Articolo 3 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2040 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Articolo 4 - Scopo mutualistico**

*La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e culturali.*

*La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.*

*La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa.*

*La Cooperativa può operare anche con terzi.*

#### **Articolo 5 - Oggetto sociale**

*La Cooperativa VILLAGGIO SOS di SARONNO ONLUS ha come oggetto l'accoglimento, il mantenimento, la formazione e l'istruzione scolastica e professionale dei minori in stato di necessità.*

*La Cooperativa pone come proprio obiettivo lo sviluppo del bambino come membro autonomo e attivo della società, riconoscendo che lo sviluppo delle piene potenzialità del bambino si realizza al meglio in un ambiente familiare amorevole. Poiché riconosce il ruolo del bambino nel suo sviluppo ed il ruolo della sua famiglia, della comunità, dello Stato e di altre entità che forniscono accoglienza, la Cooperativa opera insieme a tutti gli interlocutori possibili per trovare le soluzioni più appropriate, facendo fronte a situazioni di bambini a rischio di perdere le cure parentali e di coloro che le hanno già perse. Ogni intervento viene sviluppato in base alle situazioni specifiche di ciascuno, tenendo conto del miglior interesse per ogni bambino.*

*Di concerto con gli altri portatori di interesse la Cooperativa sviluppa risorse, iniziative e capacità già*

*esistenti cercando di rafforzarle ove necessario, avuto riguardo alle Linee guida SOS Kinderdorf International.*

*Anche gli adolescenti, i giovani e gli adulti in disagio socio-familiare rientrano altresì con modalità affini negli obiettivi di intervento della Cooperativa.*

La Società provvede al perseguimento di questi fini con:

a) l'istituzione di unità di tipo familiare riunite nel Villaggio SOS di Saronno, organizzate e gestite in base alle norme del Regolamento adottato dalla Società;

b) il reperimento, la selezione e la formazione del personale pedagogico e di servizio;

c) la collaborazione con gli altri Villaggi SOS italiani ed esteri, al fine di coordinare l'attività sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari;

d) la realizzazione di qualsiasi iniziativa diretta all'attuazione dell'oggetto sociale come sopra indicato, all'interno ovvero all'esterno delle strutture occupate dalla Società;

e) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attività dei Villaggi SOS, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei Villaggi SOS;

f) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

*La Società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE/UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.*

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative.

*Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, nonché assumere partecipazioni in altre*

*imprese aventi finalità simili all'attività della Società.*

*La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.*

*Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, da redigersi osservando i principi di cui all'art 2511 cc.*

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

#### **Articolo 6 - Soci**

Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; *ricorrendone le condizioni, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 2519 C.C.*

I soci cooperatori:

- uniformano la propria azione all'indirizzo ed allo spirito che informano i Villaggi SOS;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

I soci cooperatori si distinguono in:

- 1) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che accettano senza riserva le norme statutarie, nonché le persone giuridiche e le Associazioni le cui finalità statutarie non siano in contrasto od incompatibili con quelle della Società;
- 2) soci volontari: sono soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;
- 3) soci prestatori: sono soci prestatori le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività collaborativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; *le modalità di prestazione lavorativa dei Soci Prestatori, in tutte le forme consentite dalla Legge, sono disciplinate da un apposito Regolamento, la cui approvazione è demandata all'Assemblea dei soci anche per la individuazione di particolari requisiti.*
- 4) soci fruitori, i quali usufruiscano direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

5) soci appartenenti alla categoria speciale. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci di tale categoria speciale sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuiti e il numero di voti da essi portati.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 10 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- b) la mancata partecipazione a due assemblee sociali consecutive ovvero a più di quattro assemblee;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario e psicologico del suo inserimento in cooperativa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6) soci onorari e soci benemeriti: su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti può conferire a persone fisiche, persone giuridiche ed Associazioni che abbiano reso al Villaggio SOS di Saronno particolari e segnalate prestazioni di ordine personale, morale ed economico la qualifica di socio onorario e/o benemerito, in base ai criteri definiti nel Regolamento interno.

L'Assemblea può istituire la categoria dei Soci sostenitori, prevedendo caratteristiche e requisiti con la regolamentazione relativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO IV**  
**IL RAPPORTO SOCIALE**

**Articolo 7 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera con voto favorevole dei due terzi dei propri membri sulla domanda di ammissione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, in un'apposita sezione, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci rispondono degli impegni della Società soltanto nei limiti dell'ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella Società.

#### **Articolo 8 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Articolo 9 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 10 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

d) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3 (tre) Assemblee consecutive;



f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio prestatore comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **Articolo 11 - Liquidazione**

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto sociale, spetta al socio uscente od al suo legittimo successore il solo rimborso dell'azione di partecipazione, il cui valore non potrà essere superiore a quello versato al momento della sottoscrizione, intendendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio della Società, comunque motivato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 12 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Articolo 13 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 14 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni nominative di valore minimo pari ad euro 51,00 (cinquantuno) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dalla riserva straordinaria;

4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Inoltre la Società trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della sua attività da:

- a) le elargizioni dei soci;
- b) i contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici, di privati cittadini, di Istituti ed Associazioni;
- c) le eredità, le donazioni ed i legati comunque disposti da benefattori;
- d) le eventuali iniziative economiche deliberate ed attuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Articolo 15 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'Assemblea deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

#### **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

## **Articolo 16 - Organi**

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

## **Articolo 17 - Assemblee**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 18 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) *approva il Bilancio Sociale;*
- 5) approva i Regolamenti interni;
- 6) approva il Regolamento di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
- 8) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame da almeno un quinto dei suoi membri e/o dal Consiglio d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 15.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

#### **Articolo 19 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per l'approvazione o le successive modifiche del Regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della legge n. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, quando si tratta di deliberare cambiamenti dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale al di fuori del Comune di Saronno e lo scioglimento anticipato della Società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

#### **Articolo 20 - Verbale delle deliberazioni e votazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le

loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso.

#### **Articolo 21 - Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.

Nessuno può rappresentare per delega più di n. 5 (cinque) altri soci aventi diritto al voto.

Si applica in quanto compatibile l'articolo 2372 del Codice Civile.

#### **Articolo 22 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

#### **Articolo 24 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile, fatta eccezione per il trasferimento della sede al di fuori del Comune di Saronno.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste

dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, e/o ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Articolo 25 - Convocazioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti compreso il Presidente o un Vice Presidente ed a maggioranza assoluta dei presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 26 - Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

#### **Articolo 27 - Compensi agli Amministratori**

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Articolo 28 - Rappresentanza**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono affidate la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Articolo 29 - Controllo contabile**

Il controllo contabile sulla Società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma primo del Codice Civile, con funzione di controllo dei conti.

#### **Articolo 30 - Ristorni**

*Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno in favore dei soci prestatori e/o fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.*

*L'Assemblea che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti:*

*I ristorni attribuiti ai soci prestatori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a, della legge 3 aprile 2001 n. 142.*

*La ripartizione del ristorno ai singoli soci prestatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro) distinti per ciascuna categoria di soci operatori.*

*Per i soci prestatori si terrà conto di:*

- ore lavorate retribuite nel corso dell'anno;*
- qualifica professionale;*
- compensi erogati;*
- tempo di permanenza in cooperativa;*
- tipologia del rapporto di lavoro.*

*Per i soci fruitori si terrà conto di:*

*- valore economico dei servizi loro forniti nell'esercizio.*

*I ristorni, destinati ai soci prestatori e/o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio.*

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 31 - Liquidatori**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Articolo 32 - Liquidazione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 33 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e sopra tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

#### **Articolo 34 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare non potranno essere distribuite riserve tra i soci nè potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. E' fatto altresì divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### **Articolo 34 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità



prevalente e, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.